



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 24/11/2025

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Obbligo per tutte le imprese di stipulare una polizza catastrofale



Ascolta registrazione audio-video su:

<https://youtube.com/shorts/-C31FFU1YDQ?feature=share>

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

*Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it*

Gentile Cliente,

con la presente circolare informativa desideriamo ricordarLe che La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101-111) ha introdotto *l'obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni materiali diretti alle immobilizzazioni causati da eventi calamitosi e catastrofali naturali.*

L'obbligo è stato successivamente disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 18/2025 e dal Decreto Legge n. 39/2025, che ha disposto una proroga differenziata delle scadenze in base alla dimensione aziendale.

Soggetti obbligati alla polizza catastrofale

Sono tenute alla stipula della polizza catastrofale *tutte le imprese, in qualsiasi forma giuridica costituite*, iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., compresi:

- *Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.r.l.s.)*
- *Società di persone (S.n.c., S.a.s.)*
- *Imprese individuali, incluse quelle artigiane*
- *Società cooperative e consorzi*
- *Enti commerciali e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Imprese*
- *Imprese estere con stabile organizzazione in Italia*

Sono escluse dall'obbligo:

- Le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. (coltivatori diretti, IAP)
- Gli studi professionali individuali non iscritti al Registro Imprese

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Scadenze per dimensione aziendale

Il Decreto Legge n. 39/2025 ha differenziato le scadenze in base alle dimensioni dell'impresa, secondo i parametri della Direttiva UE 2023/2775:

Dimensione impresa	Scadenza obbligo	Esclusione incentivi da
<i>Micro e piccole imprese</i>	<i>31 dicembre 2025</i>	<i>1 gennaio 2026</i>
<i>Medie imprese</i>	<i>1 ottobre 2025</i>	<i>2 ottobre 2025</i>
<i>Grandi imprese</i>	<i>31 marzo 2025</i>	<i>30 giugno 2025</i>

Criteri dimensionali:

- **Microimpresa:** meno di 10 dipendenti e fatturato o totale attivo \leq 2 milioni di euro
- **Piccola impresa:** meno di 50 dipendenti e fatturato o totale attivo \leq 10 milioni di euro
- **Media impresa:** meno di 250 dipendenti e fatturato \leq 50 milioni di euro o totale attivo \leq 25 milioni di euro
- **Grande impresa:** oltre i limiti sopra indicati

Beni da assicurare

L'obbligo di copertura riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3:

1. **Terreni e fabbricati:** immobili strumentali di proprietà o in uso all'impresa
2. **Impianti e macchinari:** es. impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento/raffreddamento centralizzati, impianti antincendio e di sicurezza, impianti di sollevamento, ecc...
3. **Attrezzature industriali e commerciali:** es. scaffalature, banchi di lavoro, armadi metallici, mensole industriali, grù, ecc...

*Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

*Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it*

Sono esclusi dall'obbligo:

- Beni mobili, arredi e mobili d'ufficio
- Automezzi e veicoli
- Merci di magazzino e materie prime
- Fabbricati in costruzione o gravati da abusi edilizi
- Immobili privi delle necessarie autorizzazioni amministrative

Eventi assicurati

La copertura deve garantire il risarcimento dei danni materiali diretti causati dai seguenti eventi catastrofali:

- *Sisma: terremoto di qualsiasi intensità*
- *Alluvione: allagamento per tracimazione di corsi d'acqua naturali o artificiali*
- *Esondazione: fuoriuscita di acque da alvei naturali o artificiali*
- *Inondazione: accumulo di acqua da piogge eccezionali in aree normalmente asciutte*
- *Frana: movimento di masse di terra o roccia*

Eventi esclusi dalla copertura obbligatoria:

- Bombe d'acqua (nubifragi localizzati)
- Mareggiate e moto ondoso
- Infiltrazioni, umidità, variazioni della falda acquifera
- Danni indiretti o perdite di esercizio (business interruption)
- Eventi dovuti a errori progettuali o costruttivi.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Tali rischi possono essere coperti mediante garanzie accessorie facoltative, che si consiglia di valutare attentamente per una protezione patrimoniale completa.

Criteri di valutazione dei beni

La polizza deve garantire un valore assicurato adeguato, calcolato secondo i seguenti criteri:

- **Fabbricati:** valore di ricostruzione a nuovo (costo di ricostruzione integrale)
- **Impianti, attrezzature e macchinari:** costo di rimpiazzo a nuovo
- **Terreni:** primo rischio assoluto o costo di ripristino

È previsto uno **scoperto obbligatorio del 15%** sul danno per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, con applicazione di massimali differenziati in base al livello di rischio territoriale.



Beni in locazione, usufrutto o leasing

In caso di immobili o beni strumentali non di proprietà, l'obbligo ricade sull'utilizzatore (locatario, usufruttuario, conduttore finanziario) qualora il proprietario non abbia già provveduto alla stipula di una polizza conforme ai requisiti di legge.

Si raccomanda di verificare contrattualmente la posizione assicurativa e di richiedere al proprietario idonea documentazione attestante l'avvenuta stipula della copertura catastrofale.

Conseguenze della mancata stipula

La normativa **non prevede sanzioni amministrative dirette** per l'inadempimento dell'obbligo assicurativo.

Tuttavia, la mancata stipula della polizza comporta conseguenze molto gravi:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

1. **Esclusione da contributi e agevolazioni pubbliche:** l'impresa priva di copertura assicurativa non potrà accedere a contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati e altre misure di sostegno a carico delle risorse pubbliche (statali, regionali, europee),
2. **Preclusione ai contributi per calamità:** in caso di eventi catastrofali futuri, l'impresa non assicurata non avrà diritto a ricevere aiuti pubblici per la riparazione dei danni subiti,
3. **Rischio economico integrale:** l'impresa sosterrà integralmente i costi di riparazione o ricostruzione dei beni danneggiati, con potenziale compromissione della continuità aziendale.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un elenco dettagliato degli incentivi e delle agevolazioni da cui saranno escluse le imprese inadempienti, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- *Contratti di sviluppo*
- *Programmi Smart&Start Italia*
- *Nuova Sabatini*
- *Sostegno all'imprenditoria femminile e giovanile*
- *Agevolazioni per startup innovative*
- *Incentivi per cooperative e imprese sociali*
- *Fondo garanzia PMI*
- *Progetti di ricerca e sviluppo*

Modalità applicative delle sanzioni

Le FAQ pubblicate dal MiMIT precisano che la disciplina sanzionatoria non ha carattere automatico: sarà ciascuna Amministrazione pubblica erogatrice di contributi a definire, nei propri bandi e regolamenti, le modalità operative di verifica dell'adempimento.

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gli effetti preclusivi operano esclusivamente per le domande di agevolazione presentate dopo:

- La scadenza dell'obbligo assicurativo per la specifica categoria dimensionale,
- L'adeguamento formale del bando o regolamento dell'agevolazione.

Le agevolazioni già concesse e le domande presentate prima di tali date non sono soggette a penalità retroattive.

Adeguamento delle polizze esistenti

Le imprese che già dispongono di coperture assicurative su fabbricati e impianti devono verificare la conformità delle polizze in essere ai nuovi requisiti normativi.

L'adeguamento deve avvenire:

- Al primo rinnovo contrattuale utile, oppure
- Al primo pagamento del premio successivo all'entrata in vigore della normativa

Si raccomanda di contattare il proprio broker assicurativo o la compagnia di riferimento per richiedere l'estensione delle garanzie secondo i parametri di legge.

Documentazione necessaria per la quotazione da parte delle imprese di assicurazione

Per ottenere un preventivo assicurativo congruo, le compagnie richiedono generalmente i seguenti dati:

- Visura camerale aggiornata e dati anagrafici dell'impresa,
- Ubicazione precisa dei beni (indirizzo, comune, provincia),

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

- Anno di costruzione degli immobili e tipologia costruttiva,
- Materiali strutturali (cemento armato, muratura, acciaio),
- Numero di piani fuori terra ed eventuali piani interrati,
- Superficie lorda in metri quadri,
- Destinazione d'uso (produttivo, commerciale, uffici),
- Valore delle immobilizzazioni da assicurare,
- Presenza di impianti speciali o attrezzature di particolare valore.

Raccomandazioni dello Studio

Alla luce del quadro normativo sopra esposto, lo Studio raccomanda a tutti i Clienti di:

1. **Verificare la dimensione aziendale e la relativa scadenza applicabile,**
2. **Richiedere rapidamente preventivi assicurativi a primarie compagnie o broker specializzati,**
3. **Analizzare le coperture esistenti e valutarne l'adeguatezza rispetto ai nuovi obblighi,**
4. **Considerare garanzie accessorie per eventi esclusi (bombe d'acqua, business interruption),**
5. **Acquisire e conservare la documentazione attestante la conformità della polizza,**
6. **Consegnare allo Studio la quietanza di avvenuto pagamento della polizza catastrofale.**

Supporto dello Studio

Lo Studio rimane a completa disposizione per:

- **Verificare la corretta classificazione dimensionale dell'impresa,**
- **Dare contatti di intermediari assicurativi qualificati (qualora non ne abbiate già qualcuno di fiducia),**

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

*Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it*



Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- Fornire ogni ulteriore chiarimento sulla normativa applicabile.

Si invita i clienti interessati a tale nuovo obbligo assicurativo, che eventualmente non abbiamo già provveduto ad attivare la polizza catastrofale, a procedere con rapidità.

IMP. E' possibile ascoltare, in sintesi, anche una registrazione audio video di questa circolare informativa su: <https://youtube.com/shorts/-C31FFU1YDQ?feature=share>

Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito, e si coglie l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

*Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it*